



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.9630 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari IV, VII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del Parco regionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina". (Reg.gen.n.324)

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Giusto.
Depositata il 13 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare per l'esame;
VII e II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Ceppaloni, 30 GEN. 2008

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

***“Istituzione del Parco regionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla
Irpina”***

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Giusto

Ruolo Generale n.324



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Lungo le rive del fiume Sabato, in Irpinia, si sviluppò dalla seconda metà dell'Ottocento e fino agli inizi degli anni settanta del ventesimo secolo, una fiorente industria: l'estrazione e la lavorazione dello zolfo.

La scoperta di giacimenti di zolfo, avvenuta nel 1866, trasformò radicalmente i piccoli centri agricoli di Tufo ed Altavilla Irpina, che divennero molto attivi, affiancando alle "cartiere e gualchiere messe in moto dal fiume", l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione del minerale divenendo così importante per l'economia locale, da assorbire oltre un migliaio di operai nel periodo di massima produzione.

Il giacimento di zolfo di Tufo ed Altavilla Irpina fu per molti anni uno dei più importanti del bacino minerario italiano, l'unico dello zolfo nell'Italia peninsulare meridionale, tanto che stand espositivi delle Miniere erano presenti presso la Fiera di Milano e quella di Bari.

Dalle miniere lo zolfo era trasferito nei mulini dove veniva macinato. Da qui il minerale era trasportato nei silos. Successivamente lo zolfo era insaccato per soddisfare le richieste dei clienti che venivano dalla Campania e dalla Puglia, ma anche da tutta Italia ad acquistare direttamente lo zolfo di cui avevano bisogno nelle loro aziende agricole.

La miniera era come un paese, le gallerie si estendevano per più di 30 km nel sottosuolo e scendevano fino a 400 - 500m di profondità.

Fino agli anni 1940 - 1950 Tufo in primo luogo, fu centro di emigrazione per lavoratori provenienti da tutta la Campania, ma anche da altre regioni d'Italia. In quegli anni la popolazione del piccolo centro raggiunse i 2200/2300 abitanti, più del doppio degli abitanti attuali. Ma entrambi i paesi ebbero un grande impulso demografico e urbanistico.



Consiglio Regionale della Campania

Negli anni '60, dopo un secolo di attività, iniziarono a registrarsi i primi segnali di crisi, dovuti essenzialmente all'apertura dei mercati internazionali e dalla incapacità del settore nel Mezzogiorno di raccogliere la sfida dell'innovazione tecnologica. Così nel 1972 furono chiuse le cave dalle quali si ricavava il minerale e agli inizi degli anni '90 anche lo stabilimento di trasformazione e di vendita concluse la propria attività.

Nel frattempo, però, un'altra risorsa del luogo il vino DOCG Greco di Tufo ha avuto la sua importante affermazione. Infatti in poco più di 20 anni il rinomato prodotto si è affermato sui mercati europei ed internazionali come vino di alta qualità, promuovendo un'importante trasformazione del paesaggio agrario dell'imprenditoria agricola locale.

Un tempo questi luoghi sono stati una industria fiorente, una delle poche zone interne del meridione peninsulare dove c'è stata un'attività mineraria estrattiva.

Oggi in questo luogo, circondato da folti boschi, vigneti e campi coltivati, vi sono i resti di quella attività industriale che fu ricchezza e sviluppo per l'intero comprensorio e che incastonati nella vegetazione si integrano in maniera spettacolare con l'ambiente fluviale del Sabato.

Gli impianti di lavorazione, i capannoni, le turbine, la centrale idroelettrica, costituiscono un esempio di archeologia industriale che non possono essere dispersi.

I Comuni e l'Amministrazione provinciale di Avellino hanno avviato un percorso di valorizzazione dell'archeologia industriale relativa alle miniere di zolfo che finora si è concretizzato nell'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area, degli stabili e delle strutture esistenti nel comune di Tufo e nella predisposizione di uno studio di fattibilità per la fruizione delle stesse da parte di ampia fasce di cittadini.



Consiglio Regionale della Campania

La presente proposta di legge intende recuperare questo immenso patrimonio storico, culturale, industriale, naturalistico nonché antropologico e della storia del movimento operaio che ha avuto nei minatori di Tufo e di Altavilla Irpina una sua specificità nelle aree interne del Mezzogiorno, agricole e montane.

L'istituzione di un Parco geominerario delle zolfare di Tufo ed Altavilla Irpina vuole perseguire questi obiettivi per offrire alle popolazioni locali un'altra occasione di sviluppo sociale, culturale e materiale dopo quella estrattiva dello zolfo. Il Parco, che interessa una area di oltre 20 Km² tutto ricadente nei due comuni, vuole definire un intervento integrato di qualificazione, e promozione degli ambienti industriali, naturali, architettonici ed il recupero storico culturale e sociale dei luoghi e della vita di queste comunità. L'istituzione del parco inoltre intende mettere in relazione questo territorio, la sua storia e le sue tradizioni, con altre simili iniziative che si vanno realizzando in altre regioni del territorio nazionale al fine di costituire una vera e propria rete dei parchi naturalistici geominerari in modo da costruire concrete possibilità di sviluppo.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

Istituzione del Parco Regionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, il parco regionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina, di seguito denominato parco regionale.
2. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del parco regionale coincidono, in via provvisoria con i territori comunali di Tufo ed Altavilla Irpina.
3. Il Presidente della giunta regionale sentiti gli enti locali interessati, provvede, in via definitiva, con proprio decreto, alla delimitazione, alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del territorio del parco regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ente parco regionale ha personalità di diritto pubblico.
5. All'ente parco regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, e successive modificazioni. All'art. 5 della suddetta legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «13. ente parco regionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina».
6. La pianta organica dell'ente parco regionale è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo ente, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

Finalità e attività del Parco Regionale

1. L'istituzione e la gestione del parco regionale perseguono armonicamente i seguenti obiettivi:

- a) conservazione delle testimonianze storiche e culturali dell'attività mineraria;
- b) tutela dei siti di interesse geologico, naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;
- c) creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale e di nuova occupazione.

2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, tra le altre, le seguenti attività:

- a) ripristino e riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie dismesse;
- b) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e, in generale, interventi di difesa del suolo per assicurare un corretto regime delle acque;
- c) protezione e conservazione dei siti geologici più rappresentativi con le connesse peculiarità paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche, idrogeologiche e geomorfologiche;
- d) protezione e conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni botaniche e forestali, di biotopi ed endemismi di processi naturali ed equilibri ecologici, di monumenti naturali e, in generale, di siti e di habitat di rilevante interesse;



Consiglio Regionale della Campania

e) protezione e recupero dei valori archeologici, artistici, storico-culturali, architettonici e delle attività minerarie tradizionali;

f) riconversione del modello di sviluppo dei territori interessati da attività minerarie dismesse verso nuove attività turistico-alberghiere e di piccola e media impresa, ad alto tasso di occupazione;

g) interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici dei paesi, con particolare attenzione al restauro dei monumenti e alle emergenze di rilevante valore storico e architettonico, collegati alla cultura, alla storia e alle tradizioni religiose ed etnoantropologiche del ciclo dello zolfo in Irpinia.

3. Il patrimonio immobiliare delle attività minerarie dismesse può essere riutilizzato per nuove attività di carattere economico e sociale nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle finalità generali del parco regionale. Le infrastrutture necessarie per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sono realizzate in coerenza con le finalità generali del parco regionale.

4. Il parco regionale svolge direttamente o in collaborazione con altri soggetti le attività di cui al comma 2, nel rispetto e in conformità delle norme vigenti nelle rispettive materie, attuando forme di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dall'articolo 81 del decreto Presidente repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 3

Organi dell'Ente Parco Regionale, sede e personale

1. Sono organi dell'ente parco regionale così come definiti dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, e successive modificazioni.

2. Il consiglio direttivo dell'ente parco regionale individua all'interno del proprio territorio la sede legale e amministrativa dell'ente stesso, entro due mesi dalla data della costituzione del medesimo consiglio.

3. L'ente parco regionale può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Campania, dalle province e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 4 Finanziamenti

1. Costituiscono entrate dell'ente parco regionale, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - b) i contributi della regione Campania e degli enti pubblici;
 - c) i finanziamenti concessi dall'unione europea;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 - e) eventuali redditi patrimoniali;
 - f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'ente parco regionale;
 - i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente parco regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 5

Convenzioni, promozioni

1. L'ente parco regionale può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Campania per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
2. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco regionale, l'ente parco regionale può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso parco.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 6

Disposizioni finanziarie

1. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del parco regionale è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 prelevando dal fondo per la istituzione ed il funzionamento dei parchi e riserve naturali per la realizzazione di piani e programmi per la valorizzazione e tutela ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33
2. Per il funzionamento del parco regionale negli anni successivi si provvederà ai sensi del comma 2 all'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993 n. 33., e successive modificazioni.